

Documenti di cui **non serve** la traduzione:

1. Copia Autenticata del Passaporto, da richiedere all'anagrafe del comune di residenza.
2. Copia Autenticata della Carta d'Identità, da richiedere all'anagrafe del comune di residenza.

Documenti di cui **serve** la traduzione con asseverazione e legalizzazione con apostilla:

1. Copia Autenticata dell'Iscrizione al Collegio.
2. Copia Autenticata del Certificato di Laurea (papiro o meno).
3. Copia Autenticata dello Stato di Servizio o lettera firmata dal CapoTecnico dove si è svolto attività di volontariato.

ASSEVERAZIONE E LEGALIZZAZIONE CON APOSTILLE

L'Asseverazione (giuramento della traduzione) di un documento viene richiesta sia per i documenti privati (certificati,attestati, diplomi) sia aziendali, atti legali, contratti, lettere di incarico e in generale in tutti i casi in cui è necessaria un'attestazione ufficiale da parte del traduttore circa la corrispondenza del testo tradotto a quanto contenuto nel testo originale.

L'asseverazione della traduzione è di competenza della Procura della repubblica.

PER ASSEVERARE UNA TRADUZIONE OCCORRE:

rilegare insieme tutti i documenti nel seguente ordine:

- testo da tradurre *
- la traduzione
- verbale di asseverazione (modulo di giuramento)

*Nel verbale di asseverazione si dovrà' altresì indicare il tipo di documento tradotto,se si tratta di originale o copia conforme o fotocopia (qualora si tratti dell'unico documento in possesso)

La traduzione va timbrata con i timbri di congiunzione e sul verbale al momento di asseverarla

Apporre le **marche da Bollo da 16,00 €** a partire dalla prima pagina della traduzione (Le marche vanno apposte ogni 4 facciate – anche di 1 riga ciascuna – e comunque ogni 100 righe – indipendentemente dal numero di pagine -)

Nel calcolo delle pagine va considerato anche il verbale di giuramento o di asseverazione. (es: un documento composto da 4 facciate, se 2 facciate sono composte da 100 righe, la marca suddetta dovrà essere apposta sia sulla prima pagina che sulla terza.)

DIFFERENZA TRA TRADUTTORE GIURATO E ASSEVERATO.

Non esiste nessuna differenza, poiché chiunque traduca un testo e lo asseveri (o giuri) presso l'ufficio, si espone penalmente a tutti gli effetti.

La cancelleria non entra in merito di chi ha eseguito, di chi assevera la traduzione, né del contenuto della traduzione.

I documenti originali vanno solitamente apostillati in Prefettura (tranne che per gli atti rilasciati dal Tribunale, es: cert. Penali, casellario ecc che vanno legalizzati cmq in procura)

E' possibile invece legalizzare (con Apostilla o Legalizzazione) la firma del cancelliere apposta sul verbale di asseverazione. Questo viene fatto in Procura.

Esistono poi agenzie che eseguono l'asseverazione con apostilla dei documenti, gestendo direttamente la cosa per conto dei candidati, ad esempio InLingua Milano.